



MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE CONTROLLO
EX D. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

Rev. N°	Data Redazione	Data approvazione	Natura delle Modifiche Apportate	Approvato dall'Amministratore unico
00	06/09/2023	06/09/2023	Prima Emissione	Delibera dell'Amministratore Unico

Sommario

1	Premessa.....	3
2	Descrizione della Società	3
3	Finalità e principi di legge	4
3.1	Decreto legislativo n. 231/2001.....	4
3.2	Le sanzioni	17
3.3	Le vicende modificative dell'ente.....	19
3.4	Condotte esimenti la responsabilità amministrativa	21
4	Il modello di organizzazione, gestione e controllo di AF FORESI ENGINEERING s.r.l. .	23
4.1	Finalità del modello di organizzazione, gestione e controllo	24
4.2	I principi ispiratori del modello.....	25
4.3	La costruzione del modello e la sua struttura	25
4.4	Governo e funzionamento del modello.....	27
4.5	Adozione, attuazione e modifica del Modello.....	27
5	codice etico.....	29
5.1	CODICE ETICO	29
6	Formazione e comunicazione	30
7	Organismo di vigilanza.....	32
7.1	Individuazione dell'organismo di vigilanza	32
7.2	Caratteristiche dell'organismo di vigilanza.....	32
8	Requisiti di nomina e cause di decadenza o sospensione	33
8.1	Cause di sospensione.....	35
8.2	Compiti e funzionamento dell'organismo di vigilanza	35
9	Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza	39
9.1	Flussi informativi da effettuarsi a fronte di particolari eventi.....	39
9.2	Flussi informativi periodici.....	40
9.3	Reporting dell'organismo di vigilanza verso il vertice aziendale.....	40
10	Il sistema sanzionatorio	42
10.1	La gestione delle violazioni e le misure da adottare nei casi di violazione del modello	43
10.1.1	Misure nei confronti degli Amministratori	43
10.1.2	Misure nei confronti del personale dipendente inquadrato nella categoria dei Dirigenti	44
10.1.3	Misure nei confronti del personale dipendente.....	44
10.1.4	Misure nei confronti dei membri dell'OdV	45
10.1.5	Misure nei confronti dei Terzi.....	45
11	Definizioni	45

1 PREMESSA

L'introduzione nell'ordinamento italiano della *responsabilità amministrativa degli enti* ha indotto tutti i soggetti, cui questa nuova responsabilità si applica, a porre una sempre maggiore attenzione agli aspetti organizzativi e di controllo delle rispettive strutture.

Gli Organi Sociali e il *management* di AF FORESI ENGINEERING s.r.l. hanno da sempre dedicato massima cura nella definizione e nell'aggiornamento della struttura organizzativa, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia con lo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali annoveriamo anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società).

Oltre a quanto detto, è importante sottolineare che AF FORESI ENGINEERING s.r.l. è da sempre attenta ai profili etici e comportamentali di esponenti, dipendenti e collaboratori esterni.

2 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

AF FORESI ENGINEERING s.r.l. C.F e P.Iva n. 01824570434 ha sede legale in Morrovalle in via Michelangelo n. 178.

AF FORESI ENGINEERING s.r.l. ha per oggetto l'attività di studio, progettazione, consulenza e assistenza tecnica per conto terzi per la realizzazione di prefabbricati.

L'azienda è stata costituita in data 14/05/2013 e risulta iscritta nel Registro delle Società della Camera di Commercio dal 20/05/2013.

La società è amministrata da un'amministrazione unica: Sig.re Foresi Francesco.

Il capitale sociale ammonta a 100.000,00 Euro, di cui risulta versato 10.000,00 Euro, la proprietà risulta essere di Foresi Francesco e Foresi Alessandra.

3 FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

3.1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito, Decreto 231), ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio del medesimo.

Il Decreto 231 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della disciplina normativa, vale a dire: "enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica". Si tratta, pertanto, di soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, dunque associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato; società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché gli enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal ventaglio dei soggetti destinatari delle disposizioni del Decreto 231: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

Alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio racchiuso nell'art. 27 c. 1 Cost. e del suo speculare dogma consacrato nel brocardo *societas delinquere non potest*) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca ora una responsabilità della persona giuridica, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. **Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra, ad un tempo, sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'ente.**

Il Decreto 231 ha inserito nell'ordinamento italiano un principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi **nell'interesse e vantaggio dell'ente** da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire, ai sensi dell'art. 5:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. "apicali");

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. 'subordinati').

Possono essere qualificati come apicali, in primis, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta).

Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli Amministratori e ai Sindaci vanno ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie, i quali possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

I soggetti in posizione subordinata sono coloro i quali devono eseguire le direttive dei soggetti di cui sopra o sono sottoposti alla loro vigilanza.

Inoltre, la responsabilità dell'Ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 5 del Decreto, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall'amnistia.

Deve considerarsi che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati. La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto suo "agente" posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva estensione del novero dei reati (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

Nel nucleo originario della Sezione, coincidente con il disposto dell'art. 24, sono compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione ai danni dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

L'art. 24-*bis* come modificato dall'art. 1 co 11 bis D. L. 105/2019 è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

24bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)
(Perimetro di sicurezza cibernetico)

Art. 1 D.L 105/2019 (omissis) 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il testo della legge, oltre alle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati. Tali nuovi reati presupposto sono:

- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).
- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.); la fattispecie in questione ("se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private") estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. 24 *ter* che introduce la responsabilità degli enti per la commissione dei delitti di criminalità organizzata:

- associazione a delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6 c.p.)¹;

¹ Nel ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote), opera infatti alcune modifiche al codice penale che impattano sull'ambito di operatività degli artt. 24-*ter* e 25-*quinq*ues del D.Lgs. 231/2001.

Innanzitutto, all'articolo 416 c.p. (associazione per delinquere) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un

- associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)²;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

L'art. 25 annovera i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La norma suddivide tali reati in tre categorie in relazione alla gravità delle singole condotte delittuose.

La prima categoria comprende:

- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)³ in relazione sia alle ipotesi di corruzione attiva (art. 321 c.p.), sia alle ipotesi di istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 1 e 3 c.p.).

Per la commissione di tali delitti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a un massimo di duecento quote; non è invece prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

La seconda categoria comprende:

minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Pertanto, acquista autonomo rilievo penale la condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art 600-bis), pornografia minorile (art 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art 600-quater), pornografia virtuale (art 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-quinquies), violenza sessuale (art 609-bis), atti sessuali con minorenni (art 609-quater), corruzione di minorenne (art 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art 609-octies), adescamento di minorenni (art 609-undecies). -

²La Legge 17 aprile 2014, n. 62, pubblicata sulla G.U. n. 90 del 17 aprile 2014 ha sostituito il testo dell'art. 416-ter, c.p. ("Scambio elettorale politico-mafioso"), richiamato dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001. Le principali modifiche sono costituite: dall'abbassamento delle pene; dall'allargamento della condotta punita a tutte le ipotesi di erogazioni di "utilità" (il testo precedente si riferiva al solo "denaro"). Qui di seguito il testo della vigente norma incriminatrice: <<[I]. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.[II]. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.>

³ La Legge 190/2012 ha riformulato il reato relativo alla cd. corruzione impropria del pubblico ufficiale di cui all'articolo 318 c.p. prima rubricato "Corruzione per un atto d'ufficio".

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione semplice in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) comprese anche le ipotesi inerenti il corruttore (art. 321 c.p.) e l'istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 2 e 4 c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria, che spazia da un minimo di duecento quote a un massimo di seicento quote. Possono inoltre trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 per una durata non inferiore a un anno.

La terza categoria comprende:

- concussione (art. 317 c.p.)⁴;
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)⁵;
- corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)⁶;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (a norma dell'art. 319-bis c.p.);
- corruzione aggravata in atti giudiziari (art. 319-ter c. 2 c.p.) comprese le ipotesi relative al corruttore.

Per la commissione del reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)" introdotto dalla Legge 190/2012, si applica all'ente una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Tali sanzioni si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. e 322 bis c.p. Si applicano infine, le sanzioni interdittive previste all'art. 9 comma per una durata non inferiore ad un anno.

L'art. 25-bis, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati. I reati ivi elencati sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

⁴ La legge 190/2012 ha modificato tale reato per cui è riferibile al solo pubblico ufficiale e non più anche, all'incaricato di pubblico servizio per cui la fattispecie per induzione diventa oggetto di un autonomo reato (art. 319-quater c.p.);

⁵ La legge 190/2012 ha introdotto il nuovo delitto di "**Induzione indebita a dare o promettere utilità**" che punisce sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare, sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità;

⁶ La legge 190/2012 ha modificato tale reato per cui si estende l'applicazione delle disposizioni degli articoli 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- spesa di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. 25-*bis* del Decreto, aggiungendo alcuni reati che tutelano la proprietà industriale, vale a dire

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria. Possono, inoltre, con riferimento ad alcuni di essi trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2.

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto dall'art. 25-*bis* 1, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio e segnatamente considerando i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

Il D. Lgs. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali ha aggiunto al Decreto 231 l'art. 25-*ter*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla

loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

Inoltre, la Legge n°190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, dispone, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’introduzione nell’ambito dei Reati Societari di cui all’art. 25-ter lettera s-bis il “reato di corruzione tra i privati”.

Sono stati inseriti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c. 1 e 3 c.c.);
- falso in prospecto (art. 2623 c.c., abrogato dall’art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l’art. 173-*bis* del TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. - abrogato dall’art. 37 del D.Lgs. 39/2010, n.34) ;);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra i privati (art. 2635 c.c.).

L’art. 25-*quater*, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo” fatta a New York il 9 dicembre 1999, stabilisce la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. La legge si applica anche nelle ipotesi di commissione di delitti, diversi da quelli richiamati, che siano stati commessi in violazione di quanto previsto dall’art. 2 della citata Convenzione.

La norma si caratterizza, rispetto all’impianto generale del Decreto 231, per l’assenza di un elenco dettagliato dei reati sanzionati, a favore di una formula ampia ed elastica che

ricomprende tutti i “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.

L’art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, contenente “Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine”, ha inserito l’art. 25-*quater*.1 che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l’incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

L’art. 25-*quinqües* è stato introdotto dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata “dei delitti contro la personalità individuale”.

L’elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)⁷;
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)⁸;
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

⁷ La Legge 172/2012 che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote), ha modificato il seguente articolo per cui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

⁸ La Legge 172/2012 che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote), ha modificato l'articolo per cui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Infine, sono stati aggiunti, i seguenti commi: 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la esclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000, 2) ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)⁹.

L'art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25-*sexies* che configura una responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di commissione dei delitti di:

- abuso di informazione privilegiata (artt. 184 e 187-*bis* T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-*ter* T.U.F.).

L'art. 25-*septies* è stato introdotto dall'art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente modificato dall'art. 30 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSSL). Il nuovo testo prevede tre distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123);
- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

L'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato,
- ovvero se commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato,
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato,
- ovvero, ancora, sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati rilevanti sono i seguenti:

⁹ Fattispecie di reato introdotta dalla Legge 172/2012 che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote).

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'art. 25-*octies* (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) è stato introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati inserendo i delitti in materia di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25 *octies* del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

L'art. 25-*novies*, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, considera come rilevanti i reati previsti e puniti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

L'art. 25-*decies* del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 116, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 dispone le sanzioni relative al "reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

L'art. 25-*undecies* del Decreto 231, introdotto dal Decreto Legislativo n.121 del 7 luglio 2011, recante l'"Attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", prevede i seguenti reati ambientali:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.),
- b) danneggiamento di habitat (art. 733-*bis* c.p.),
- c) reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- d) reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata,
- e) reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- f) reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- g) reati di cui agli artt.259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- h) reati di cui all'art.260-*bis* della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- i) reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- j) reati di cui agli artt.1, 2, 3-*bis* e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- k) reati di cui all'art.3 della Legge n.549 del 23 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione, alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono;
- l) reati di cui agli artt.8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.

Il D.Lgs. 109/2012, il quale recepisce la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25-*duodecies* il seguente reato:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-*bis* D.L.gs 286/98).

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150mila euro.

Con la Legge n. 167 del 20 novembre 2017 è stato introdotto tra i reati presupposto l'art. 25 *terdecies* rubricato Xenofobia e Razzismo elevando. La Responsabilità Amministrativa degli Enti deriva dalla commissione del reato di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. L'introduzione della condotta penalmente rilevante con ciò mira a

punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o **sull'apologia della Shoah** o dei **crimini di genocidio**, dei **crimini contro l'umanità** e dei **crimini di guerra**. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017; senonché a seguito dell'emanazione del recentissimo D.lgs. 21/2018 siamo costretti a tornare a parlare del medesimo reato. Se da un lato l'art. 25 *terdecies* è stato introdotto al fine di conferire rilevanza 231 al reato di cui all'art. 3, comma 3 bis L. 654/75, dall'altro lato il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all'art. 7, comma 1 lett. c)- ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001. Pertanto, ad oggi, mancando un intervento di armonizzazione, il reato continua a far parte della lista dei reati presupposto.

La legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha inserito (cfr. art 5 c.1) nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 *quaterdecies*, il quale prevede che, in caso di commissione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa – di cui rispettivamente agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401– "*si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2.nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

Il Decreto legislativo n. 124 del 2019 ha inserito l'articolo 25-*quinqüesdecies* che ha introdotto i c.d. "Reati tributari" di cui al D. Lgs. 74/2000, attraverso il quale si prevede la responsabilità dell'ente per i seguenti delitti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

- occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopraindicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

È inoltre prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), d), ed e) del D.Lgs. 231/01:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Individuate tutte le fattispecie rilevanti, deve notarsi che la punibilità dell'ente è collegata non solo alla consumazione (e, dunque, commissione) dei reati sopra indicati, ma anche ove siano stati posti in essere nella forma del tentativo, vale a dire quando vengono posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. In questo caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Da ultimo, anche in ragione della natura della Società, vale la pena di ricordare i profili dell'ambito territoriale di applicazione del Decreto 231. In particolare, il tema è affrontato dall'art. 4, che precisa come nei casi di reati commessi all'estero (art. 7 c.p.); delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.); delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.), delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.), gli enti aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale (per la cui individuazione è necessario rifarsi alle norme civilistiche previste per le persone giuridiche e le imprese) rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

3.2 LE SANZIONI

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (i reati sono riportati specificatamente al paragrafo 1.1.), sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231 e sono:

a) sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal

giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);

b) sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231.

È molto importante notare che l'art. 45 del Decreto 231 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività del medesimo per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati e illeciti.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

3.3 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto 231 disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che *«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria»* inflitta all'ente *«risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune»*.

La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, **allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.**

Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di *«trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto»*.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, pertanto, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *“risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione”*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Per evitare che in questo modo si desse luogo a un'impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della realtà scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Il Decreto 231 disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che *«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria»* inflitta all'ente *«risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune»*.

La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà

per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di *«trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto»*.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, pertanto, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *“risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione”*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Per evitare che in questo modo si desse luogo a un'impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della realtà scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

3.4 CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Le specifiche previsioni del Decreto Lgs. 231/2001

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, con riferimento a reati commessi da “soggetti in posizione apicale”, il Decreto prevede che l’ente non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall’ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Per la prevenzione dei reati dei “soggetti apicali”, il Modello deve:

- a) *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;*
- b) *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell’Organismo di Vigilanza”;*
- c) *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;*
- d) *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;*
- e) *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Nel caso di reati commessi da “soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’Ente”, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di questi ultimi.

In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso di reati commessi da “soggetti sottoposti” il modello deve prevedere *“in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.*

Con riferimento alla sua efficace attuazione, si prevede:

- a) *“una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”;*

- b) l'introduzione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.

Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Inoltre, relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art.25-septies Decreto 231, l'art. 30 del D.Lgs.81/01 (*Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*) stabilisce che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti previsti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AF FORESI ENGINEERING S.R.L.

La Società, al fine di uniformarsi a quanto disposto dal Decreto e con la volontà di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo specificamente finalizzato a individuare, gestire, controllare e prevenire il rischio di commissione di qualsiasi reato che possa comportare una responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Il presente Modello è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di AF FORESI ENGINEERING s.r.l. del 06/09/2023.

Il Modello di AF FORESI ENGINEERING s.r.l. è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore, gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- l'attribuzione ad un organismo monocratico (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomia finanziaria e di autonomi poteri di iniziativa e controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- l'individuazione delle "Aree a rischio" rispetto all'operatività aziendale, ossia degli ambiti di attività che presentano un maggior rischio di commissione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione alla prevenzione di comportamenti illeciti;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire comportamenti illeciti;
- l'introduzione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

- il sistema disciplinare applicato dalla Società e le relative attività aziendali, idonei a sanzionare - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 e dalla contrattazione collettiva di settore - anche il mancato rispetto delle misure e delle regole di condotta indicate nel Modello, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni da individuarsi per le c.d. "Aree a rischio";
- l'utilizzo del compendio normativo interno alla Società, quale parte integrante del presente Modello.

Il Modello 231 di - AF FORESI ENGINEERING s.r.l. perfeziona e integra il complesso di norme di condotta, principi, regolamenti, policy, procedure e regole interne della Società, nonché tutti gli strumenti organizzativi e di controllo interno esistenti, con l'attuazione di prescrizioni che rispondano alle finalità del Decreto 231 allo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

4.1 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente Modello, predisposto sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio, al cui interno si ritiene più elevata la possibilità che siano commessi i reati, si fonda su di un sistema strutturato di atti e procedure organizzative, operative e di attività di controllo che, nella sostanza:

- a) disciplinano le modalità di comportamento da tenersi nelle varie attività aziendali, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio/reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto, lo verificano e lo documentano;
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - I. un sistema composto da un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali), regolamenti, policy, circolari e procedure, emanati dagli Organi Sociali e dalla Direzione della Società;
 - II. un sistema di deleghe e di poteri aziendali orientato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - III. la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati.

Di conseguenza, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti finalità principali:

- ✓ prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- ✓ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate

nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali ed amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di AF FORESI ENGINEERING s.r.l.;

- ✓ informare tutti coloro che operano con AF FORESI ENGINEERING s.r.l. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ✓ ribadire che AF FORESI ENGINEERING s.r.l. non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui AF FORESI ENGINEERING s.r.l. si attiene;
- ✓ monitorare i settori di attività e i relativi rischi reato, definendo l'intervento tempestivo per prevenire e impedire la commissione dei reati stessi.

4.2 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa e delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati nella prima fase di analisi delle Aree a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a rischio.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha approvato:

- sistema di poteri e deleghe interne;
- Codice Etico;
- Documentazione e disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- Sistema di controllo interno della Società;
- Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle aziende;
- Codice Disciplinare per i dipendenti.

4.3 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA

Considerato il contesto normativo di riferimento in cui AF FORESI ENGINEERING s.r.l. opera, nel definire il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Società ha adottato un approccio progettuale che consente di utilizzare e integrare in tale Modello le regole esistenti, nonché di interpretare dinamicamente l'attesa evoluzione della normativa verso altre ipotesi di reato.

La redazione del presente Modello si è articolata nelle seguenti fasi:

1. esame preliminare del contesto aziendale della Società al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni, nonché i processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;

2. identificazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto 231 ritenute applicabili alle attività della Società;
3. individuazione delle aree di attività e dei processi a “rischio” o strumentali alla commissione dei reati (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le “Aree a rischio reato”) e delle relative attività sensibili e principali modalità di commissione dei reati;
4. rilevazione ed analisi dei controlli esistenti – c.d. *as is analysis* – e successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione - c.d. *gap analysis*.

Alla luce della mappatura delle aree a rischio e delle attività sensibili, dell’identificazione dei rischi e dell’analisi del Sistema di Controllo Interno, sono stati valutati i rischi residui, in termini di criticità/probabilità che l’evento-rischio si verifichi.

Per tutti i rischi identificati durante il corso delle attività, la Società predispone adeguata documentazione che consente di tenere traccia di eventi che possono avere effetti sull’attività stessa.

Si tenga presente che nella predisposizione di un Modello, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile e quindi la definizione di una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall’efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente; ai fini dell’esclusione di responsabilità amministrativa dell’ente, pertanto, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati da AF FORESI ENGINEERING s.r.l.

Il presente Modello si articola in:

1. Parte Generale;
2. Parti Speciali.

La “Parte Generale” illustra i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello 231, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.

Le “Parti Speciali” sono specifiche per tipologie di reato individuate come astrattamente applicabili e rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte di AF FORESI ENGINEERING s.r.l. Finalità di ciascuna Parte Speciale è richiamare l’obbligo per i Destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure e regole della Società previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231.

Il Modello di AF FORESI ENGINEERING s.r.l. prevede le seguenti “Parti Speciali”:

- la prima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “A”, riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- la seconda Parte Speciale, denominata Parte Speciale “B”, riguarda i reati ambientali;

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all’evoluzione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell’ambito del Decreto 231, la Società valuterà l’opportunità di integrare il presente Modello con nuove Parti Speciali.

4.4 GOVERNO E FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

Analogamente a quanto avviene per il governo della Società, le responsabilità di “governo” del Modello sono ripartite tra i vari organi e funzioni aziendali sulla base di criteri idonei ad assicurarne:

- il corretto funzionamento in termini di prevenzione, gestione e controllo;
- lo sviluppo e il mantenimento dell’efficacia nel tempo.

In particolare, sono stati individuati i ruoli delle varie strutture aziendali con riferimento all’adozione, attuazione e modifica del Modello, nonché alla relativa gestione operativa.

Inoltre, nei paragrafi seguenti sono anche descritti le principali componenti e i principali strumenti di funzionamento del Modello di AF FORESI ENGINEERING s.r.l. relativi a:

- gestione dei processi aziendali, dei relativi rischi e controlli e delle relative norme operative;
- sistema di controllo interno della Società;
- sistema di poteri (procure e deleghe);

4.5 ADOZIONE, ATTUAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza del **Consiglio di Amministrazione**, che, mediante apposite delibere:

- approva il Modello;
- delibera le modifiche del Modello che si rendano necessarie od opportune;
- nomina l’Organismo di Vigilanza che, nell’ambito delle responsabilità di controllo a questo assegnate, rendiconta periodicamente sulle attività svolte e sulle relative risultanze; delega le competenti strutture della Società a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e l’implementazione della normativa interna e dei processi aziendali in collaborazione con le competenti funzioni della capogruppo.

L’efficace attuazione del Modello è, altresì, garantita:

- **dall’Organismo di Vigilanza** nominato dal Consiglio di Amministrazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, così come previsto nel Decreto e meglio dettagliato nel successivo capitolo 8.

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica che la Società si sia dotata di procedure interne idonee a garantire il funzionamento del Modello ed il rispetto dei dettami del Decreto;
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- verifica l'aggiornamento del Modello e suggerisce l'adeguamento delle procedure, coerentemente con il Decreto 231, con le evoluzioni della normativa (ed eventualmente della giurisprudenza) di riferimento e con le modifiche della struttura organizzativa della Società;
- informa sull'argomento il Consiglio di Amministrazione nell'ambito della propria rendicontazione periodica ordinaria e continuativa;
- segnala al Consiglio di Amministrazione la necessità o l'opportunità di provvedere all'aggiornamento del Modello;

5 CODICE ETICO

5.1 CODICE ETICO

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici, ed in particolare a sottolineare la rilevanza di comportamenti improntati a rigore e integrità che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, AF FORESI ENGINEERING s.r.l. adotta un Codice Etico.

Tale documento costituisce uno strumento di cultura aziendale, teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difforni potranno essere sanzionati; in particolare è ribadito il principio che l'azienda chiede ai propri dipendenti (ma anche a collaboratori e consulenti esterni) un comportamento improntato secondo principi di ferrea onestà. L'orientamento all'etica - e cioè alla riservatezza, alla lealtà ed all'onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno - rappresenta, infatti, in un contesto economico caratterizzato da una forte e sempre maggiore competitività, uno strumento di grande utilità per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo e in migliori relazioni aziendali la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato del modo di operare di AF FORESI ENGINEERING s.r.l.

La scelta di adottare un Codice Etico, costituito da un insieme volutamente snello di regole sia di carattere molto generale - volte a creare standard comportamentali uniformi e a sottolineare, nel più rigoroso rispetto dell'etica degli affari, gli obiettivi prioritari ed i valori di riferimento cui devono essere ispirati i comportamenti di coloro che agiscono nell'interesse e per conto della Società - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si disciplina l'obbligo di riservatezza e la gestione delle informazioni confidenziali, vuole essere un segnale di trasparenza e di correttezza da parte della Società, una sorta di "dichiarazione di principi" che si traducono in regole indirizzate a tutti i soggetti cui il codice si rivolge, vale a dire gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i consulenti e, in generale, i terzi che entrino in contatto con la società.

Al predetto codice si è voluto conferire un valore che non fosse meramente esortativo: le direttive in essi contenute sono, pertanto, da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti ed è previsto un sistema di vigilanza volto a sanzionare eventuali comportamenti difforni, che costituirebbero una infrazione ai principi deontologici e ai doveri di correttezza nei confronti sia dei Clienti.

6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

AF FORESI ENGINEERING s.r.l. è consapevole dell'importanza di un'adeguata diffusione e comprensione del Modello da parte dei Dipendenti e di tutti i destinatari in genere, ai fini del corretto ed efficace funzionamento del Modello stesso. L'azienda, pertanto, si impegna ad una costante implementazione e divulgazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, adottando le più opportune iniziative di formazione e comunicazione per promuoverne e diffonderne la conoscenza, diversificate in relazione a ruolo, responsabilità e compiti.

Il responsabile del Personale, per gli aspetti di propria competenza, si attiva per le attività di formazione del Personale dipendente.

Gli interventi previsti sono volti a favorire non solo il costante aggiornamento delle risorse umane con riguardo alle procedure operative, ma anche la promozione e la realizzazione, attraverso adeguati e specifici sistemi che ne favoriscano la diffusione capillare, di una cultura aziendale sensibile alle tematiche in questione, mitigando così il rischio di commissione di illeciti.

Al Personale neo assunto sono erogati interventi formativi modulati in ragione del ruolo e della tipologia di contratto adottato. Inoltre, viene loro fornito, all'atto dell'assunzione, un set informativo contenente i seguenti documenti e riferimenti:

- Codice Etico;
- Copia del presente Modello;
- Regolamentazione dell'utilizzo aziendale della rete Internet.

La Società, inoltre, per sottolineare l'importanza del Decreto e dell'adozione di adeguati presidi interni, nella produzione della propria documentazione aziendale, evidenzia la normativa interna rilevante ai fini del Decreto 231.

I principi e le regole contenute nel Modello e gli eventuali miglioramenti e modifiche dello stesso sono portati a conoscenza di tutto il personale della AF FORESI ENGINEERING s.r.l. con apposite iniziative di formazione e comunicazione.

A tal fine, specie in considerazione delle caratteristiche organizzative della Società e della complessità della popolazione di riferimento, la formazione e la comunicazione utilizzano strumenti e programmi diversificati sulla base dell'attività svolta dai Dipendenti cui la stessa si rivolge, impiegando, ad integrazione delle tradizionali metodologie di apprendimento e di diffusione, anche quelle più innovative, che consentono una divulgazione più tempestiva e capillare.

Le attività formative hanno l'obiettivo di far conoscere il Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia, il piano di formazione tiene in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento quali, in particolare:

- i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo;
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo dei destinatari);

- le modalità di erogazione (aula, e-learning, Web Tv aziendale);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la durata degli interventi).

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi periodici provenienti dal Servizio Personale, lo stato di attuazione del piano di formazione e delle attività formative svolte.

L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa ai Terzi con i quali AF FORESI ENGINEERING s.r.l. intrattiene rapporti. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tali soggetti al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da specifiche clausole contrattuali.

AF FORESI ENGINEERING s.r.l. non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

Ai soggetti esterni tenuti al rispetto del Modello viene consegnata copia del Codice Etico e della forma sintetica del Modello in occasione della stipula del contratto, fermo restando che la versione integrale del Modello è richiedibile, a cura del soggetto esterno all'azienda, all'indirizzo email: afforesiengineering@pec.it

7 ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto 231, all'art. 6, indica come condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale Organismo, in particolare, deve:

- assicurare una costante e indipendente azione di sorveglianza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, al fine di rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose ai sensi del Decreto, valutando la funzionalità del complessivo sistema di controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, nonché la conformità delle operazioni sia alle politiche stabilite dagli organi di governo aziendali sia alle normative interne e esterne (ad esempio tramite verifiche a campione);
- proporre l'aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, attraverso la collaborazione dei competenti Organi o funzioni societarie.

In ottemperanza ai requisiti di legge e in conformità a quanto sopra definito, il Consiglio di Amministrazione della AF FORESI ENGINEERING s.r.l., nella seduta del 06/09/2023, ha attribuito la funzione dell'Organismo di Vigilanza a professionisti esperti nel settore, che svolge la funzione in piena autonomia.

7.2 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'individuazione dell'OdV di AF FORESI ENGINEERING s.r.l. è improntata a soddisfare ai requisiti di:

7.2.1.1 *Autonomia ed indipendenza*

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali oggetto della propria attività di controllo.

In particolare, l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario, cioè, che l'Organismo di Vigilanza sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Come anticipato, per autonomia dovrà, altresì, intendersi la disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi, neppure potenzialmente, in una posizione di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una

posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

7.2.1.2 *Comprovata professionalità*

L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

7.2.1.3 *Continuità d'azione*

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile all'azienda, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; sorveglia sull'attuazione del Modello e sul costante aggiornamento dello stesso; non svolge mansioni operative che possano condizionare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono destinati all'OdV appositi locali.

L'OdV si riunisce almeno quadrimestralmente e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. I componenti dell'organismo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di verifica e controllo.

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza è redatto un verbale.

La remunerazione spettante ai componenti dell'OdV è stabilita all'atto della nomina o con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Nell'adempimento della propria funzione, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e alla relativa documentazione, sia presso gli Uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni, l'Organismo di Vigilanza può accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

8 REQUISITI DI NOMINA E CAUSE DI DECADENZA O SOSPENSIONE

Condizioni di eleggibilità per i membri dell'OdV sono il possesso di comprovate conoscenze e di specifiche professionalità, nonché i requisiti di onorabilità ed eleggibilità previsti dalla legge per i Sindaci (art. 2399, che richiama anche l'art. 2382 c.c.)

Non possono essere eletti membri dell'OdV e, se lo sono, decadono dalla carica coloro:

1. che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ossia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);
3. che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per definitiva anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se con pena condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p., per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il Decreto;
4. che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto medesimo, per illeciti commessi durante la loro carica;

e coloro che siano stati soggetti:

- i) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, così come modificato dai D.Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- ii) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- iv) per uno o più reati o illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231.

La verifica dei requisiti sopra descritti è effettuata dal Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina. In ogni caso, la selezione dei componenti dell'OdV deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare adeguatezza ed effettività del Modello.

Qualora dovessero, successivamente, venir meno i requisiti di nomina e/o sopravvenire condizioni di decadenza, i componenti dell'OdV ne dovranno dare tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venisse direttamente o indirettamente a conoscenza del venir meno di uno dei requisiti di nomina e/o del verificarsi di una delle cause di decadenza, ne informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, affinché, alla prima riunione utile, si provveda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'OdV e alla sua sostituzione.

8.1 CAUSE DI SOSPENSIONE

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza quelle di seguito riportate:

- qualora si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'OdV hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- i componenti dell'OdV siano stati condannati con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica di membro dell'OdV.

I componenti dell'OdV debbono comunicare senza indugio al Presidente dell'OdV (e questi deve riferire altrettanto senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione) il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Se la causa di sospensione riguarda il Presidente dell'OdV, questi provvederà direttamente verso il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente od indirettamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'OdV.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre un periodo di sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'OdV, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di età.

8.2 COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la potenziale capacità di prevenire i reati presupposto;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare, anche tramite gli accertamenti svolti dalla funzione Audit, la coerenza tra l'operatività e il Modello istituito;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui si renda necessario effettuare correzioni ed adeguamenti attraverso:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione e, nei casi più rilevanti, al Consiglio di Amministrazione;
 - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati compiti in materia di:

1. **verifiche e controlli**, e nello specifico:

- a. sorvegliare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite disposizione (normative e/o informative) interne e procedere ai propri controlli diretti;
- b. effettuare periodicamente, avvalendosi delle funzioni aziendali nonché, eventualmente, di consulenti esterni, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
- c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la eventuale lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- d. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- e. attivare indagini interne, ove ritenuto necessario, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;

2. **formazione e comunicazione**, e nello specifico:

- a. essere informato e coinvolto nella predisposizione di programmi di formazione per il Personale e nella definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti e agli Organi Sociali finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto 231;

- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e verificare la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- 3) **sanzioni**, e nello specifico: coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali ed essere informato dell'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti;
- 4) **aggiornamenti**, e nello specifico:
 - a. condurre, avvalendosi delle funzioni aziendali nonché, eventualmente, di consulenti esterni, ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili per l'azienda ai sensi del Decreto 231;
 - b. fornire indicazioni/orientamento circa l'interpretazione della normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
 - c. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello e formulare proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità.

L'Organismo è inoltre chiamato a vigilare sull'osservanza delle norme in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo dettate dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ad effettuare le conseguenti comunicazioni interne ed esterne previste dall'articolo 52 del medesimo.

Come sopra specificato, all'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte delle strutture interessate della AF FORESI ENGINEERING s.r.l. e sul relativo aggiornamento e sull'efficacia, sull'efficienza e sull'adeguatezza del Modello stesso;
- sull'effettiva efficacia e capacità dei processi, dei controlli e della rispettiva normativa cui il Modello si riferisce, in relazione alla struttura aziendale ed al contesto di riferimento, di prevenire comportamenti illeciti;

Nell'esecuzione delle proprie funzioni, l'OdV potrà sempre liberamente richiedere informazioni a chiunque ritenga necessario od opportuno consultare ed avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale, senza la necessità di alcun consenso preventivo, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Potrà in particolare richiedere indicazioni tecniche e pareri, anche in forma scritta, alle funzioni aziendali, sulle materie dalle stesse trattate e presidiate.

L'analisi dei rischi è il processo continuo di identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi (esterni ed interni) e dei controlli interni, da cui discende il piano degli interventi di controllo ai fini dell'attuazione del modello.

Tale piano, predisposto dall'OdV e presentato, per informativa, al Consiglio di Amministrazione, tiene anche conto di eventuali indicazioni degli Organi Sociali.

Durante le verifiche viene analizzato nel dettaglio il livello dei controlli presenti nell'operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati ai Responsabili delle funzioni aziendali interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa. Successivamente, viene svolta un'attività di verifica dell'attuazione dei suggerimenti proposti.

L'Organismo di Vigilanza porta periodicamente alla conoscenza del Consiglio di Amministrazione le valutazioni sul funzionamento e l'osservanza del Modello che derivano dagli accertamenti svolti.

Al fine di poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV può, oltre a quanto precedentemente descritto:

- accedere a tutta la documentazione rilevante al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e richiedere a chi di competenza le informazioni rilevanti allo stesso fine;
- effettuare, senza preavviso, nell'ambito delle Aree a rischio, controlli sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti.

Inoltre, le attività dell'OdV sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'OdV e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Al fine di dare evidenza dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, tale Organo predispone un apposito libro delle adunanze nonché un'apposita reportistica e documentazione attinente all'attività di vigilanza e monitoraggio svolta relativamente al Modello. Tale documentazione rimane distinta rispetto sia al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, sia alla documentazione di supporto che attiene allo svolgimento della funzione di vigilanza ex art 2403 e seguenti del Codice Civile

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

All'OdV viene, infatti, attribuito un budget annuale di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione.

9 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 FLUSSI INFORMATIVI DA EFFETTUARSI A FRONTE DI PARTICOLARI EVENTI

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti e dei responsabili delle funzioni aziendali, degli Organi Sociali, dei collaboratori esterni e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della AF FORESI ENGINEERING s.r.l. ai sensi del Decreto, nonché di qualsiasi violazione del Modello di cui venissero a conoscenza.

Valgono al riguardo le seguenti precisazioni di carattere generale:

- i Dipendenti, i responsabili delle funzioni aziendali e gli Organi Sociali devono segnalare direttamente all'OdV le notizie relative alla commissione (o alla ragionevole convinzione di commissione) dei reati, nonché le notizie relative alle ipotesi di violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello;
- i Terzi sono tenuti a effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente;
- le segnalazioni devono essere fatte direttamente all'OdV attraverso la casella di posta elettronica dell'Organismo medesimo odv231@gruppoforesi.it oppure tramite comunicazione scritta indirizzata alla Segreteria dell'Organismo di Vigilanza presso il Servizio Segreteria Generale. Qualora vi siano particolari ragioni che impediscano al dipendente di indirizzare la propria segnalazione direttamente all'OdV la stessa potrà essere effettuata attraverso il proprio superiore gerarchico che provvederà ad inoltrare la comunicazione all'OdV. I collaboratori esterni e i *partner*, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettueranno eventuali segnalazioni direttamente all'OdV all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, che sarà altresì agli stessi comunicato in sede di stipulazione del contratto;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L'eventuale decisione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di non procedere ad un'indagine interna deve essere documentata per iscritto;
- AF FORESI ENGINEERING s.r.l. adotta la procedura di whistleblowing di modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura, in ogni caso, la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società stessa o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, gli Organi Sociali, i Responsabili delle funzioni aziendali interessate, i Dipendenti, i Terzi devono trasmettere all'OdV senza indugio tutte le informazioni ritenute rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'OdV stesso, tra cui a titolo esemplificativo:

- informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il Decreto 231, qualora tali indagini coinvolgano AF FORES ENGINEERING s.r.l. o suoi Dipendenti od Organi Sociali o comunque la responsabilità della società stessa;
 - i procedimenti disciplinari promossi a carico dei Dipendenti per violazioni del Modello e/o per la commissione o presunta commissione di reati previsti dal Decreto
 - le iniziative sanzionatorie assunte nei confronti di Terzi a seguito di violazioni del Modello e/o della commissione o presunta commissione di reati previsti dal Decreto;
 - l'avvio di ispezioni o accertamenti da parte degli enti competenti (Autorità di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, Tributarie ed amministrative, ecc) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
 - eventuali comportamenti, da parte delle strutture aziendali a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile, significativamente difforni da quelli formalmente previsti nel processo, avendo cura di specificare le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento;

Fermo restando quanto sopra, qualora la società – nell'ambito delle proprie attività ispettive - venga a conoscenza di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità ai sensi del Decreto 231, ne dà tempestiva informazione direttamente al Presidente dell'OdV.

9.2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie attività di controllo anche mediante l'analisi di specifici flussi informativi periodici, trasmessi da varie funzioni aziendali, quali, ad esempio, le funzioni Audit, il Responsabile Antiriciclaggio, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali.

I suddetti flussi vengono trasmessi dalle funzioni aziendali all'OdV per il tramite del Servizio Segreteria Generale.

9.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base semestrale / annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- annualmente, un rapporto scritto sull'attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio, ecc.);
- annualmente, il piano degli interventi di controllo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra individuati oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli Organi cui esso riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

10 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali, contratto normative e contrattuali cui tutto il Personale è tenuto ad uniformarsi - ivi comprese quelle contenute nel presente Modello - sono disciplinate dalla Società mediante comunicazioni, circolari, ecc., portate a conoscenza di tutto il Personale per il tramite di appositi programmi di formazione aziendale nonché apposite comunicazioni. Dette direttive aziendali di carattere operativo possono conseguentemente essere costantemente consultate da tutti, in ogni momento della giornata lavorativa.

Il Codice etico adottato da AF FORESI ENGINEERING s.r.l. deve essere portato a conoscenza di tutti dipendenti e, inoltre, deve essere consultabili dai dipendenti sull'Intranet aziendale.

AF FORESI ENGINEERING s.r.l., al fine di ottimizzare i processi lavorativi e di contenere al minimo le anomalie di processo è sempre costantemente impegnata – con l'attenzione e la continuità necessarie – a seguire in modo accurato e puntuale l'attività lavorativa dei Dipendenti di ogni ordine e grado al fine di assicurare sempre un clima di consapevolezza dei doveri che concorrono a formare la sfera professionale di ciascuno, nel tentativo di prevenire, per quanto possibile, e comunque di circoscrivere al minimo, irregolarità di sistema e, conseguentemente i propri interventi di carattere disciplinare.

Al fine di assicurare omogeneità e assoluta obiettività e imparzialità all'intera procedura disciplinare, i poteri in tale materia, ricomprendendo in essa le misure sospensive di carattere cautelare, sono attribuiti secondo i criteri di volta in volta stabiliti nel Sistema delle Deleghe, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'attivazione della procedura disciplinare prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene, di norma, sulla base della segnalazione effettuata dai responsabili di struttura nonché dei rapporti predisposti dall'Organismo di Vigilanza ovvero dalle altre strutture aziendali o, ancora, sulla base di rappresentazioni dettagliate fornite da soggetti terzi (clientela, ecc.).

Quando sia richiesto dalla situazione venutasi a creare, la società può procedere, come previsto dalla contrattazione collettiva, all'allontanamento temporaneo del lavoratore.

Qualora i fatti e/o i comportamenti emersi costituiscano violazione di norme di legge, di contratto e/o di disposizioni aziendali (tra le quali il presente Modello e le normative aziendali collegate allo stesso), il Servizio Personale attiva, con la tempestività del caso, il procedimento disciplinare, che - condotto nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e di contratto e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito - si conclude sulla base dei fatti acclarati nel corso del procedimento stesso con l'adozione delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, secondo il principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto commesso.

Qualora dai fatti e/o dai comportamenti a carico del dipendente siano derivati danni alla Società, questa stessa, ove non le sia possibile di procedere alla compensazione, formalizza al collaboratore la propria riserva di ripetere i danni subiti e subendi.

10.1 LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI E LE MISURE DA ADOTTARE NEI CASI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello dal momento della sua entrata in vigore assume, ad ogni conseguente effetto, natura formale e sostanziale di “Normativa interna” della Società. Eventuali violazioni delle singole regole di comportamento contenute nel Modello medesimo e delle correlate procedure aziendali costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare e saranno regolate come di seguito specificato.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'Autorità Giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare sia anche idoneo ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponcano AF FORESI ENGINEERING s.r.l. ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
- adozione, nell'espletamento di attività nell'ambito delle Aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati, anche se poi non effettivamente commessi;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ad Aree a rischio, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto 231.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Responsabile del Servizio Personale, competente sulla concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate.

10.1.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. Le

conseguenze derivanti dagli inadempimenti ritenuti rilevanti per le finalità di cui al Decreto 231 saranno comunicate agli amministratori con lettera scritta.

10.1.2 Misure nei confronti del personale dipendente inquadrato nella categoria dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei Dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti degli stessi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione.

In ogni caso, delle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazioni delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, dovrà essere preventivamente informato l'Organismo di Vigilanza.

10.1.3 Misure nei confronti del personale dipendente

Nei riguardi del personale dipendente soggetto al CCNL applicato dalla società, le eventuali violazioni alle disposizioni del presente Modello saranno regolate sul piano disciplinare con applicazione delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicato e, precisamente:

➤ **Rimprovero verbale** che si applica in caso di:

lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Aree a rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello

➤ **Rimprovero scritto** che si applica in caso di:

inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree a rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave.

➤ **Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni** si applica in caso di:

inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Aree a rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

➤ **Licenziamento per giustificato motivo** si applica in caso di:

adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Aree a rischio, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto.

➤ **Licenziamento per giusta causa** si applica in caso di:

adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Aree a rischio, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria,

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la Società - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni del richiamato CCNL relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

10.1.4 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'OdV o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (qualora l'OdV sia composto da un solo membro, l'obbligo di vigilanza e supervisione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione), informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'Organismo di Vigilanza che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

10.1.5 Misure nei confronti dei Terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni e *Partner* in contrasto con le disposizioni di cui al presente Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

11 DEFINIZIONI

Aree a rischio le aree di attività aziendale nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi (o tentati), autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01 e successive modificazioni.

Attività Sensibili le attività aziendali identificate nelle Aree a rischio rispetto alle quali è connesso il rischio potenziale di commissione dei reati.

Autorità di Vigilanza tutte le Autorità istituite secondo l'ordinamento giuridico italiano con la finalità di disciplinare ed effettuare l'attività di vigilanza e controllo su specifici settori e materie.

Società AF FORESI ENGINEERING s.r.l., sede legale sita in Morrovalle in via Michelangelo, 178

Cliente ciascuna persona fisica o giuridica che instaura un rapporto giuridico con AF FORESI ENGINEERING s.r.l. finalizzato ad ottenere la prestazione di un servizio offerto dalla Società.

Clientela l'insieme dei Clienti.

Collaboratori esterni tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di AF FORESI ENGINEERING s.r.l. sulla base di un contratto di lavoro autonomo o, comunque, non sulla base di un rapporto di lavoro subordinato o quali membri di un Organo Sociale.

Decreto o Decreto 231 il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti.

Dipendenti tutti i dipendenti di AF FORESI ENGINEERING s.r.l., compresi i dirigenti.

Enti Società, consorzi.

Modello o Modello 231 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da AF FORESI ENGINEERING s.r.l.

Organi Sociali il Consiglio di Amministrazione.

Organismo di Vigilanza o OdV Organo cui AF FORESI ENGINEERING s.r.l. ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 6, lett. b del Decreto.

Partner le controparti contrattuali di AF FORESI ENGINEERING s.r.l., vale a dire persone fisiche e persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Reati i reati la cui commissione è contemplata nel D.Lgs. n. 231/01 ai fini della responsabilità diretta degli enti ovvero i reati per i quali, pur non essendo richiamati dal Decreto, si fa espresso riferimento alla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Terzi soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse di AF FORESI ENGINEERING s.r.l.